
COMITATO SPONTANEO PETIZIONI BALNEARI ITALIANI

Via Ettore Fieramosca, n 1

Riccione 47838 – RIMINI

comitato.peti-balnea@virgilio.it

comitato.peti-balnea@pec.it

cell 3406720031

SPETTABILE:

AGENZIA DEL DEMANIO

dg.direzione generale@agenziademanio.it

agenziademanio@pce.agenziademanio.it

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE EMILIAROMAGNA

dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it

dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI RIMINI -

cp-rimini@pec.mit.gov.it

cprimini@mit.gov.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA

urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

urp@regione.emilia-romagna.it

SINDACO DEL COMUNE DI RIMINI

protocollo.generale@pec.comune.rimini.it

sindaco@pec.comune.rimini.it

SINDACO DEL COMUNE DI RICCIONE

comune.riccione@legalmail.it

demanio@comune.riccione.rn.it

GOVERNO ITALIANO

presidente@pec.governo.it

segrgen@governo.it

MINISTRO DELLA AGRICOLTURA -TURISMO

urp@politicheagricole.it

urp@pec.politicheagricole.gov.it

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

prot.dag@giustiziacert.it

interrogazioni.gabinetto@giustiziacert.it

MINISTERO INFRASSTRUTTURE E TRASPORTI

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

segreteria.viceministro@pec.mit.gov.it

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE RIMINI

dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI RIMINI

prot.procura.rimini@giustiziacert.it

oo

OGGETTO: DIFFIDA ALL' APPLICAZIONE DELLE NORME CONFORMI
ALL' ORDINAMENTO GIURIDICO DELL' UNIONE EUROPEA E
DISAPPLICAZIONE DELLE NORME IN CONTRASTO CON LA CARTA
DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEL CITTADINO NELLA UNIONE
EUROPEA, IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.
APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA
UNIONE IN FASE DI ATTUAZIONE/REVISIONE DELLA DIRETTIVA
EUROPEA 123/2006 E DEL T.F.U.E.
DISAPPLICAZIONE DELL'ART 49 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
(anno 1942) IN CONTRASTO CON GLI ART 16 - 17 DELLA CARTA DEI
DIRITTI FONDAMENTALI DEL CITTADINO DELLA UNIONE EUROPEA.

Il Comitato Petizioni Balneari Italiani (di seguito verrà citato abbreviando come “Comitato Petizioni”) costituito a Riccione, in data 13 dicembre 2016, con sede in Viale Ettore Fieramosca, 1 – 47838 Riccione (RIMINI), formato da cittadini al fine di risolvere la errata interpretazione della direttiva 123/2006/CE, presieduto dal sottoscritto Deluca Marco, nato a Rimini il 27.09.1971,

Premesso che:

1. Nell'ottobre 2015 i componenti del Comitato Petizioni hanno cominciato una corrispondenza intensa con La Commissione Europea, al fine di segnalare alcuni problemi di natura giuridica e legislativa avvenuta in Italia, a seguito di una errata applicazione della direttiva 123/2006/ce, la quale interpretazione da parte dello Governo Italiano, ha causato la perdita dei diritti delle imprese balneari esistenti, il diritto di insistenza.
Questo a seguito di una infrazione Europea a cui lo Stato Italiano non ha mai risposto in modo esauriente, ma ha accettato una “ipotesi di infrazione” tuttora da verificare.
Dopo anni di corrispondenza tra il Comitato Balneari e la Commissione Europea, nel ottobre 2016 i componenti del Comitato sono stati invitati dalla Commissione UE presso Bruxelles, per presentare le loro istanze.
2. A seguito delle specifiche e dettagliate denunce/segnalazioni presentate negli anni 2015/2016/2017 in data novembre 2017, la Direzione Generale Politiche Interne del Parlamento Europeo, su proposta della Commissione Europea, ha prodotto una relazione dettagliata della Unità Tematica C – Diritti Dei Cittadini ed Affari Costituzionali. Questo importante documento con il titolo “Concessioni Balneari in Italia e Direttiva 2006/123/CE Italia, nel Contesto Europeo, spiega in maniera dettagliata gli errori commessi dallo Stato Italia in fase di applicazione della direttiva menzionata sopra, errori che hanno determinato una grave situazione di incertezza giuridica per i titolari di concessione, con ripercussioni di vario tipo, economico, sociale, patrimoniale, famigliare.
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596809/IPOL_STU\(2017\)596809_IT.pdf?fbclid=IwAR0L0zwAL4bjFSe4Z0VM68WjI3LVbzgf-KjitboC8w28LQfEyYgusECe5k4](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596809/IPOL_STU(2017)596809_IT.pdf?fbclid=IwAR0L0zwAL4bjFSe4Z0VM68WjI3LVbzgf-KjitboC8w28LQfEyYgusECe5k4)
Il documento è stato presentato e discusso in Commissione Europea, in data 11 gennaio 2018, poi successivamente è stato adottato nella diciassettesima legislatura del Parlamento Italiano,
([https://temi.camera.it/leg17/post/le concessioni demaniali marittime in croazia francia grecia portogallo e spagna.html?tema=temi%2Fgli immobili pubblici&fbclid=IwAR2uTIZkA0Acc4jrpPl-RyR5SlogpioAYc1s-iT_5ZCQe3Pzf-GjR66Vego](https://temi.camera.it/leg17/post/le-concessioni-demaniali-marittime-in-croazia-francia-grecia-portogallo-e-spagna.html?tema=temi%2Fgli-immobili-pubblici&fbclid=IwAR2uTIZkA0Acc4jrpPl-RyR5SlogpioAYc1s-iT_5ZCQe3Pzf-GjR66Vego)), al fine di risolvere un problema che perdura da 10 anni, minando la certezza del diritto di 30.000 micro imprese familiari balneari Italiane.
3. Premesso che, gli Enti Istituzionali deputati all' attuazione e al controllo della normativa in materia di Demanio Marittimo (Comuni, Regione, Autorità Marittima, Agenzia del Demanio), vista la non conformità dell' articolo 49 del codice della navigazione Italiana con la carta dei Diritti Fondamentali, non possono non adempiere ai loro compiti istituzionali, previsti dall' ordinamento giuridico Italiano/Europeo nel prendere atto della situazione venutasi a creare che "di fatto" rende illegittima (rectius- non conforme alle norme euro unitarie) la situazione attuale che investe il Demanio Marittimo, pena responsabilità penali omissive, amministrative ed erariali.

4. Il codice della navigazione nasce nel 1942 (Reggio Decreto) in un periodo storico caratterizzato dalla seconda guerra mondiale per l'Italia. E' chiaro che in un contesto del genere (conflitto mondiale) la preoccupazione del legislatore nazionale era quella di difendere la costa da una invasione o attacco nemico. In tale contesto si identifica la necessità di avere strutture di "facile rimozione" sulla costa italiana, per consentire una azione militare il più efficace possibile. In tale periodo storico non era previsto uno sviluppo delle imprese balneari turistiche, una nuova economia ancora agli arbori.
5. L'art 49 del codice della navigazione prevede che: "Devuzioni delle opere non amovibili, costruite sul terreno demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
A fine concessione demaniale, il diritto alla **proprietà privata di un mezzo economico legalmente acquisito dalle imprese balneari** viene abrogato dallo Stato Italiano. Questa perdita di proprietà privata avviene senza che vi sia un motivo di interesse pubblico valido o economico da parte dello Stato, senza un un indennizzo per tale perdita.
6. Nell'ordinamento Euro Unitario il diritto alla proprietà è inserito nella Carta dei Diritti Fondamentali del cittadino:

CAPO II LIBERTÀ

"Articolo 17 Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta. "

7. Come è noto, vi è una discrepanza enorme tra il diritto dello Stato Italiano ed il diritto che si è evoluto con l'UE. Non è automatico che queste distanze vengano automaticamente colmate, occorrono denunce dirette e fatte dai cittadini, visto che spesso le amministrazioni pubbliche sono colpevoli di non applicare o non conoscere questi diritti di nuova concezione, o diritti di III tipo.
8. La **COMMISSIONE EUROPEA**, nel merito della applicazione dei Diritti Fondamentali si è espressa il 11.3.2014

COM(2014) 158 final; COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO.

Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto.

Per l'Unione Europea lo stato di diritto ha una funzione di importanza fondamentale. Il principio dello Stato di diritto è diventato progressivamente il modello organizzativo predominante del diritto costituzionale moderno e delle organizzazioni internazionali (compresi ONU e Consiglio d'Europa) per disciplinare l'esercizio dei pubblici poteri. Esso garantisce che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, rispettando i valori della democrazia e i diritti fondamentali, e sotto il controllo di un giudice indipendente e imparziale.

Si tratta dei principi di **legalità** (secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico); **certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; indipendenza e imparzialità del giudice; controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; uguaglianza davanti alla legge.** La Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno entrambe confermato che tali principi non sono meri requisiti procedurali formali, bensì il mezzo per garantire il rispetto della democrazia e dei diritti dell'uomo. Pertanto, lo Stato di diritto è un principio costituzionale con componenti sia formali sia sostanziali.

9. La **COMMISSIONE EUROPEA** Bruxelles, 19.5.2016 COM(2016) 265 final, con la **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI** Relazione 2015 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rafforza ulteriormente il quadro normativo istituito con la Carta dei Diritti Fondamentali.

2 - Applicazione della Carta nell'UE e da parte dell'UE

2.1 Integrare la Carta e legiferare meglio. Sono necessari controlli sistematici dei diritti fondamentali durante l'iter legislativo al fine di garantire la conformità delle proposte legislative con la Carta. Nell'ambito dell'agenda Legiferare meglio² della Commissione, sono stati riveduti gli orientamenti esistenti con l'obiettivo di migliorare le valutazioni d'impatto dei progetti di legislazione e politiche. L'iniziativa "Legiferare meglio" mira a rafforzare la trasparenza del processo decisionale dell'UE e a migliorare la qualità delle normative.

- **3. Applicazione della Carta negli Stati membri e da parte degli Stati membri.** Sotto il controllo della Corte di giustizia, la Commissione verifica il rispetto della Carta da parte degli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'UE. In caso di violazione, può avviare un procedimento di infrazione. I giudici nazionali applicano altresì la Carta per garantire il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri. Se nutre dubbi sull'applicabilità della Carta o sulla corretta interpretazione delle sue disposizioni, un giudice nazionale può, nel caso di un giudice nazionale di ultima istanza, deve — deferire il caso alla Corte di giustizia per una pronuncia pregiudiziale.

Ciò contribuisce allo sviluppo della giurisprudenza collegata alla Carta e rafforza il ruolo dei giudici nazionali nella sua esecuzione.

- **3.3. Giurisprudenza nazionale che cita la Carta.** I giudici nazionali svolgono un ruolo fondamentale ai fini del rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto. Nel 2015 l'Agenzia per i diritti fondamentali⁴³ ha riscontrato che i tribunali nazionali hanno continuato a fare riferimento alla Carta per riceverne orientamento e ispirazione, anche nelle cause che esulano dall'ambito di applicazione del diritto UE.

- 5 Conclusioni

La Commissione è impegnata a garantire un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali nell'UE. Essa si adopera affinché tutte le sue proposte legislative e le sue azioni siano pienamente compatibili con la Carta. La Commissione intende migliorare la cooperazione con le altre istituzioni e agenzie dell'UE, in particolare l'Agenzia per i diritti fondamentali, nonché con il Consiglio d'Europa, al fine di garantire che sia data priorità ai diritti umani.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0265&from=IT>

10. In fase di applicazione di una direttiva Europea lo Stato Italiano, invece di rafforzare un quadro giuridico e trasferire i Diritti Fondamentali, come previsto dalle norme Europee (diritto alla impresa art 16, art. 17 diritto alla proprietà privata), ha cancellato la certezza giuridica esistente, necessaria per le micro imprese balneari (sentenza CGUE 14 luglio 2016 "Promoimpresa", punto 71).

Questo abrogazione di norme giuridiche è avvenuto in poco equilibrato e proporzionale rispetto agli obiettivi preposti, lasciando vigenti norme datate e superate, come l'art. 49 del codice della navigazione.

Questi errori hanno causato gravi ripercussioni alle micro imprese balneari, che invece di essere tutelate come prevede lo Small Business Act, hanno subito discriminazioni rispetto alle altre imprese balneari concorrenti in altre Stati della U.E.

Mentre in tutti I Paesi membri della UE i Diritti Fondamentali sono stati trasferiti totalmente, con la possibilità di trasferire il

titolo concessorio “inter vivos” e “mortis causa”, in Italia questo viene negato, senza una motivazione valida.

I fatti esposti sopra minacciano un settore fondamentale della UE, impedendo l’attuazione degli articoli 114 e 115 del TFUE, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, in un mercato unico europeo che deve avere le stesse regole.

11. Qualora i diritti contenuti nella Convenzione dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e della Carta dei Diritti Fondamentali, si equivalgono, questi rappresentano lo status minimo garanzia del cittadino, derogabili solamente in “melius” dallo Stato membro.

12. Alla scadenza delle concessioni deve essere riconosciuto dallo Stato un indennizzo pari al valore commerciale dell’azienda, nel caso balneare come, chiarito dalla CGUE con la sentenza del 28 giugno 2016 C-375/14 "Laezza".
La confisca dei beni materiali ed immateriali, senza indennizzo in danno ad un concessionario sono contrari ai Trattati Europei ed alla Carta dei Diritti.

13. La CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO nella causa **Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A.**, autorizza la Società Valle Pierimpiè società agricola S.p.A. a continuare l’occupazione della zona, la cui appartenenza al demanio pubblico italiano veniva negata dallo Stato Italiano.
Nonostante lo Stato abbia tentato di espropriare le aree in concessione alla azienda, in previsione di un danno materiale, economico (presente/passato/futuro) hanno fatto prevalere lo stato di diritto del privato rispetto alle istanze pretestuose della pubblica amministrazione.
In base all’articolo 41 della Convenzione, la ricorrente chiedeva che lo Stato fosse condannato a riconoscere il suo diritto di proprietà sulla valle da pesca denominata Valle Pierimpiè.
In caso di mancato accoglimento di tale domanda, la ricorrente chiedeva, in subordine, il riconoscimento di un risarcimento per il danno materiale subito il cui ammontare avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:
 1. il valore venale della Valle Pierimpiè, che secondo la perizia prodotta dalla ricorrente ammonterebbe a 16.000.000 EUR, sulla base di un prezzo di 38.500 EUR per ettaro;
 2. il deprezzamento della restante parte della sua proprietà, sulla quale non può essere esercitata un’attività separata, valutata in 2.154.223 EUR;
 3. gli investimenti fatti dalla ricorrente per esercitare la piscicoltura e che rischiano di andare persi;
 4. il mancato guadagno provocato dalla cessazione dell’attività d’impresa della ricorrente.

14. La norma relativa alla perdita della proprietà privata di un mezzo economico (art 49 codice della navigazione) risulta contraria all’ordinamento della UE, anche da sentenza Denkvit italiana: l’interpretazione di una norma di diritto UE data nell’esercizio della competenza ex art. 267 TFUE opera ex tunc (da allora), in quanto “chiarisce a precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. **Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa**” (CGUE, sentenza Denkvit italiana, 27 marzo 1980, causa 61/79, pt. 16)

15. Articolo 267 TFUE • La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
 - a) sull’interpretazione dei trattati;
 - b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli

organi o dagli organismi dell'Unione.

16. Uno degli obiettivi fondamentali del rinvio pregiudiziale è quello di assicurare l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione europea, diritti in Spagna, Portogallo (inter vivos - mortis causa)

- L'incompatibilità della legislazione nazionale con le disposizioni del Trattato, persino direttamente applicabili, può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti, che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare.

Come la Corte ha dichiarato nella costante giurisprudenza relativa all'attuazione delle direttive da parte degli Stati membri, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del trattato" (CGUE, Commissione c. Italia, causa 168/85, par 13)

17. La permanenza della norma nell'ordinamento dello Stato membro "mantiene gli interessati in uno stato di incertezza circa la possibilità loro garantita di fare appello al diritto comunitario" (CGUE, sentenza 24 marzo 1988, causa 104/86, Commissione c. Italia, pt. 8)

18. Garanzia minima e Corte costituzionale italiana

- Anche la Consulta considera che lo Stato italiano è tenuto ad apportare "le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie" (Corte cost., sentenza n. 389/1989, Provincia autonoma di Bolzano)

- La Corte ritiene l'atto impugnato legittimo in quanto svolge UNA FUNZIONE NOTIZIALE circa la portata dei diritti derivanti direttamente dagli artt. 49 e 56 TFUE, e risponde al principio di leale cooperazione con le istituzioni comunitarie di cui all'art. 4, par. 3 TUE

19. La CEDU (Convenzione Europea Diritti Umani), ha assunto forza normativa con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione, nell'ambito di applicazione della Carta, "la CEDU diviene lo standard minimo di tutela a livello comunitario, derogabile solo in melius dall'Unione, e si realizza una comunitarizzazione indiretta della CEDU, perché i diritti affermati da questa (anche nel loro significato giurisprudenziale) sono recepiti dalla Carta dell'Unione e corredati dalla portata comunitaria che è propria di quest'ultima.

20. Bisogna chiarire bene il ruolo sociale della proprietà privata (anche di un mezzo economico come nel caso di concessioni balneari) e se va a ledere altri diritti. La Costituzione Italiana garantisce un diritto etichettato come diritto alla proprietà privata, all'art. 42.

L'art 1 del CEDU (Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Parigi, 20.III.1952):

"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale." Questo a maggior ragione se tali diritti sono sorti legalmente, a seguito di acquisti seguiti da atti Notarili o Catastali.

Nella Carta dei diritti fondamentali l'interesse economico generale è inteso come l'interesse collettivo, superiore all'interesse di altri gruppi costituiti, l'interesse di tutti i cittadini, NON DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, gli organi astratti dello Stato. Nella Carta dei Diritti Fondamentali vi è una protezione del diritto di proprietà privata più estesa e meno discrezionale da parte degli Stati membri.

21. A differenza della Convenzione EDU, che non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, la Carta dei Diritti Fondamentali e il diritto comunitario ha diretta applicazione e piena efficacia obbligatoria negli Stati membri, in particolare nell'attuazione dei Trattati Europei o direttive.

Il fondamento costituzionale di tale efficacia diretta è negli art. 11 e 117 della Costituzione Italiana, in quanto l'Italia con l'adesione ai trattati comunitari è entrata a far parte di un ordinamento di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità anche in riferimento al potere legislativo nelle materie oggetto dei medesimi trattati, con il solo limite della intangibilità dei principi e Diritti Fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Carta dei Diritti Fondamentali UE.

22. La tutela della proprietà privata non interferisce con la funzione sociale della spiaggia, intesa come bene pubblico, difatti la fornitura gratuita della maggior parte dei servizi testimonia la prevalenza dell'interesse sociale e solidale, rispetto ad un interesse economico personale.

23. Il legislatore Italiano si è da sempre preoccupato di mantenere tale equilibrio o bilanciamento a favore della collettività, con limitazioni nell'uso esclusivo della proprietà privata (caso sabbiodotto di Riccione), o la revoca (caso Maggiorelli Viareggio) esclusivamente nel caso di interesse economico generale. Questo non tralasciando la storica importanza economica del turismo balneare, sia nella passata bilancia economica Italiana, che nella attuale prospettiva di sviluppo sociale economico che l'Unione si prefigge, con piani CHIARI e AMBIZIONI (TFUE 195).

Obbiettivi rimarcati anche dallo SBA Small Business Act, strumento adottato anche dall'Italia, che si impegna a promuovere un ambiente economico, sociale, amministrativo favorevole alla piccola e media impresa.

24. L'art 49 del codice della navigazione rappresenta una minaccia al diritto alla proprietà privata della Unione Europea e dell'Italia, esso viene superato anche dall'art 42 della Costituzione della Repubblica Italiana:

Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

25. Il diritto alla proprietà privata sorge come rapporto giuridico, solamente grazie alla sua considerazione da parte dello stato di diritto (legislatore), quindi non è una relazione tra una persona ed una cosa, ma un diritto giuridico riconosciuto dall'ordinamento Italiano ed dell'Unione.

Questa conclusione è rafforzata dalla CEDU, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione, dal com 158, strumenti voluti dal legislatore Europeo (accettati dall'ITALIA) a garanzia di tutti i soggetti (imprenditori) in quanto dotati di "status" di cittadini.

26. La Costituzione Italiana attribuisce alla proprietà privata un carattere non fondamentale, ma funzionale alla attività economica svolta. La Carta dei Diritti Fondamentali UE afferma in maniera più forte e decisa il principio di proprietà privata: "Articolo 17 - Diritto di proprietà .

27. Il diritto alla proprietà privata in Italia viene vista in funzione della sua funzionalità sociale, economica.

La preoccupazione del Costituente è stata quella di assicurare l'esistenza della proprietà privata nell'ordinamento giuridico, un

eventuale intervento dell'attività volta ad espropriare la proprietà priv. dall'ordinamento sarebbe incostituzionale. Tale ipotesi sarebbe percorribile solamente con la modifica dell'art. 138 – revisione costituzionale.

28. L'art. 832 del cod. civ., attribuisce il diritto di godere e disporre delle cose in pienezza ed esclusività. Il legislatore Italiano non è libero nello scegliere i modi di acquisto, di godimento ed i limiti delle pp, dovendosi piuttosto adeguare, (sviluppando) ai canoni della funzione sociale, economica, dettati dalla Costituzione all'art. 42, dei Trattati della UE e della Carta DFUE.
29. La garanzia del diritto alla proprietà privata non si può attestare o esaurire alla sua presenza nell'ordinamento giuridico, rischiando di fatto un appiattimento della norma, ma garantendo nei fatti l'applicazione di tale diritto.
Diritto incluso nell'art 17 della Carta dei Diritti Fondamentali, dove il diritto di proprietà privata non si limita a conferire il godimento del bene, ma aumenta tale diritto, con trasmissione del titolo “inter vivos” e “causa mortis”
La Corte della UE definisce la proprietà priv. come “il bilanciamento degli interessi privati e gli interessi economici generali, rapportati alla funzione sociale, funzionale, economica della proprietà, secondo il giudizio della ragionevolezza fra MEZZI e FINI, rispetto allo SCOPO UTILE da raggiungere.
30. La Corte UE ha applicato (1991) per la prima volta il criterio della legittima aspettativa nel caso Pine Valley, nel quale ha affermato che la dichiarazione di nullità da parte di una Corte Suprema Irlandese (piano di urbanizzazione), comportando una ingerenza del diritto di proprietà dei ricorrenti, i quali in buona fede avevano posto la buona fede sulla validità di quel certificato. La Corte, per affermare la sussistenza di un diritto civile ai sensi dell'art 6 par 1 CEDU, afferma che essa deve avere riguardo non tanto alla qualificazione giuridica, ma piuttosto al contenuto materiale e agli effetti attribuiti a quel diritto nella legislazione Nazionale.
E' la buona fede dell'individuo a fondare l'affidamento tutelato dalla Corte Europea; la Corte sanziona il comportamento delle Autorità statali che hanno creato quell'affidamento, ma hanno poi agito diversamente; quando il comportamento dello Stato ha prodotto nell'individuo in buona fede la convinzione di essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata, ovvero la pretesa di un individuo si sarebbe ragionevolmente realizzata se non vi fosse stata un'interferenza statale.
31. Nella sentenza della CGUE 14 luglio 2016, punto 71, i giudici danno importanza fondamentale alla necessaria “certezza giuridica” la quale può giustificare anche una proroga, in ragione di un mutato (improvviso) quadro giuridico esistente.
“71 Infine, nei limiti in cui il governo italiano fa valere che le proroghe attuate dalla normativa nazionale mirano a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, occorre precisare che una siffatta disparità di trattamento può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla necessità di rispettare il principio della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, ASM Brescia, C-347/06, EU:C:2008:416, punto 64, nonché del 14 novembre 2013, Belgacom, C-221/12, EU:C:2013:736, punto 38).”
32. Questa disparità di trattamento tra cittadini Italiani e cittadini degli altri Stati membri della UE, oltre che penalizzare pesantemente gli Italiani, sfavorisce uno sviluppo turistico di imprese esistenti e l'apertura di nuove aziende su spiagge ancora disponibili.
33. La Corte Europea è persino andata oltre il requisito di buona fede, attribuendo di decisivo rilievo, ai fini della sussistenza di un bene tutelato dall'art. 1 della CEDU, al solo comportamento delle autorità statali, prescindendo dalla conseguente buona fede del singolo o finanche dal rispetto della legislazione nazionale.
Sono emblematici, al riguardo: il caso Öneriyildiz nel quale la Corte condanna lo Stato turco per non avere adeguatamente protetto l'interesse patrimoniale all'abitazione vantato dal ricorrente, nonostante egli avesse costruito abusivamente.

34. La Carta dei Diritti Fondamentali dei cittadini nell'Unione Europea crea un ordinamento giuridico sopranazionale e produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati Membri. Il Diritto Comunitario ha diretta applicazione e piena efficacia obbligatoria negli Stati, sulla base giuridica e fondamento costituzionale contenuta negli art. 11 e 117 della Costituzione Italiana, in quanto l'Italia con l'adesione ai trattati comunitari è entrata a far parte di un ordinamento di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità anche in riferimento al potere legislativo nelle materie oggetto dei medesimi trattati, con il solo limite della intangibilità dei principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
- Nell'ambito di applicazione del Diritto dell'Unione, la Carta dei Diritti Fondamentali diviene lo standard minimo di tutela a livello comunitario, derogabile solo in melius dall'Unione e lo Stato membro.
35. La Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno entrambe confermato che tali principi non sono meri requisiti procedurali formali, bensì il mezzo per garantire il rispetto della democrazia e dei diritti dell'uomo. Pertanto, lo Stato di diritto è un principio costituzionale con componenti sia formali sia sostanziali.
- Questo significa che il rispetto dello Stato di diritto è intrinsecamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali: non può esistere democrazia e rispetto dei diritti fondamentali senza rispetto dello Stato di diritto, e viceversa. I diritti fondamentali sono effettivi solo se sono azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale.
36. L'Italia è il primo paese con più sentenze della Corte europea dei diritti umani non eseguite. Secondo una tabella elaborata da Politico, su 9944 sentenze Cedu non implementate, 2219 riguardano l'Italia: il 22,3%. Per capirci, una su cinque.
- Queste serie di inadempienze causano ritardi nella giustizia, costi enormi ed insostenibili per il cittadino e lo Stato e costi dovuti alle infrazioni per inadempimento degli obblighi comunitari.
37. La frammentazione di regole e norme di carattere amministrativo nello Stato Italiano impediscono di svolgere la normale attività di impresa delle imprese balneari. Questa frammentazione è dovuta alle sentenze dei Tribunali Amministrativi che hanno fatto confusione, a volte con sentenza in contraddizione tra loro, trascurando di incorporare nelle loro sentenze quei valori dati dalla Carta dei Diritti Fondamentali di ultima generazione.
- Ad essere violato è il diritto di impresa, l'articolo 16 la libertà di impresa e l'articolo 17 la libertà alla proprietà privata della carta dei diritti fondamentali.
- E' compito del giudice ordinario applicare tale principi, come da sentenza cgue e corte costituzionale.
- Il diritto amministrativo in Italia è una prerogativa esclusiva dello Stato Italiano, nonostante ciò viene contestato quando va a ledere o mettere in discussione il diritto privato, o in contrasto con la Carta dei Diritti Fondamentali.
38. Come irragionevole viene considerata dalla Corte di Giustizia della UE una proroga orizzontale e indistinta delle concessioni, altrettanto irrazionale e non ponderata può essere lo smontaggio delle opere al 2020, o prospettare una perdita della proprietà privata orizzontale, come prospettata dal codice della navigazione all'art 49. Occorre precisare che per lo smontaggio di tale opere prevede il rilascio di varie autorizzazioni amministrative.
39. L'oggetto della disponibilità dei beni spiaggia per il servizio balneare rimane assolutamente sullo sfondo, rapportato al fatto

nel caso della concessione della concessione balnear, si ha ad oggetto il trasferimento di diritti fondamentali.

40. Il peso giuridico nella forma e sostanza, della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI è maggiore rispetto a **presunte violazioni** (tuttora mai accertate) di Trattati o norme tecniche sul rilascio di autorizzazione.
41. La direttiva Bolkestein è stata applicata al comparto delle concessioni demaniali, in ritardo, in modo poco proporzionale e con una metodologia giuridica di fondo errata, la cancellazione di diritti, invece che il trasferimento della Carta dei Diritti Fondamentali.

Oltretutto il codice della navigazione (art 49) è stato superato nel tempo e nel contenuto:

- Giuridico, diritto alla proprietà privata, non può essere negato al cittadino;
- Tecnico (facile difficile rimozione), la nozione viene meglio definita, adeguandola alle nuove tecnologie.
- Storico, il codice della nav. è antecedente alla Cost. Italiana, al Cod. Civile, alla CEDU e Carta Diritti Fond.
- Attuativo, l'art 49 è superato dalle norme Euro-unitarie e della Costituzione Italiana.

Oggi la devoluzione gratuita (o con risarcimento) allo Stato di opere di proprietà privata legalmente acquisite (con atto notatril, che rappresenta lo Stato Italiano e L'UE) non è attuale ed in contrasto con norme di rango superiore Europee.

IL FATTO

Il Codice della Navigazione all' art. 49

"Devoluzioni delle opere non amovibili"

Alla luce delle sentenze della CGUE, della Carta dei Diritti Fondamentali del Cittadino nella UE art 16 - art 17, della Costituzione della Repubblica Italiana articolo 42, della Convenzione EDU, dell'articolo 832 del Codice Civile Italiano, è **da ritenersi superato** in quanto in contrasto con il diritto Eurounitario.

Considerata l'evoluzione giuridica Italiana ed Euro-unitaria della materia, lo scrivente ritiene che le Autorità ed Istituzioni pubbliche preposte alla gestione e al controllo del "Demanio Marittimo", non possono non adempiere ai loro compiti istituzionali, previsti dall'ordinamento giuridico e prendere atto della situazione venutasi a creare che "di fatto" **rende illegittimo/incostituzionale l'art 49 codice della navigazione** (1942) (-rectius- non conforme alle norme comunitarie) la situazione attuale che investe tale bene pubblico, pena responsabilità penali omissive, civili, amministrative ed erariali (vedi Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.09.2012 n.

oooooooooooooooooooooooooooo

Il sottoscritto viste le motivazioni espresse sopra, considerando
la gerarchia delle fonti delle norme giuridiche Euro-unitarie riportate,

CHIEDE

alle Autorità preposte, intestate in esecuzione dei loro doveri istituzionali
che venga attivato, come loro obbligo e senza ulteriori ritardi, il procedimento
di abrogazione della normativa nazionale dell' art. 49 del Cod. Nav. ("Devoluzioni delle opere non amovibili")

di tutti gli immobili siti sull' arenile, in contrasto con i principi euro unitari
in materia di "Concessioni Demaniali Marittime a scopo turistico ricreativo",
in quanto si ritiene che la norma di legge in questione (art 49 codice navigazione) sia discriminante,
verso gli attuali concessionari.

Essa impone un limite di tempo al godimento della proprietà privata di un mezzo economico,
senza motivazioni valide, in contrasto con le sentenze della CGUE
e Carta dei Diritti Fondamentali della UE.

Questo a danno delle imprese balneari esistenti, minando i principi fondamentali,
democratici che istituiscono l'Unione Europea.

La presente costituisce esplicita diffida in caso di inottemperanza.

In fede

Marco Deluca

Coordinatore Comitato Petizioni Balneari Italiani

Riccione il 16 novembre 2018